



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

Decreto n. 2800

IL RETTORE

VISTA la legge 09.05.1989, n.168

VISTA la legge 30.12.2010, n.240;

VISTO il D.L. 29.03.2012, n.49;

VISTO lo Statuto di questa Università;

VISTO il *Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale* emanato con D.R. n 1628 del 28.04.2015;

VISTA la modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 27.07.2015 di espungere dal testo del citato Regolamento e dall'allegato schema-tipo di convenzione ogni riferimento all'art. 29, comma 4 della Legge 240/2010;

D E C R E T A

Per quanto in premessa il *Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale*, di cui al DR n. 1628 del 28 aprile 2015, è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Detto regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

Bari, 31 Luglio 2015

Rettore

F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

## **Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale**

### **Art. 1 (OGGETTO)**

1. Il presente regolamento disciplina condizioni, modalità e procedure per l'acquisizione di finanziamenti esterni destinati alla copertura degli oneri finanziari per nuovi posti:

- a) di professore di ruolo, da reclutare secondo le modalità di cui agli artt. 18 comma 1 e 24 comma 6 della Legge 240 del 2010, all'articolo 1 comma 9 della Legge 230 del 2005 nonché del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 (D.R. 3000 del 29 settembre 2014);
- b) di ricercatore con contratti a tempo determinato disciplinati dall'articolo 24 comma 3, lett. a) e b) della Legge 240 del 2010, da reclutare secondo le modalità di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 della stessa Legge, nonché del Regolamento di Ateneo Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240. (D.R. 3000 del 29 settembre 2014). Nel caso di posto di ricercatore con contratto di cui all'art. 24 comma 3, lett. a), il finanziamento esterno può anche coprire gli oneri finanziari da proroga del rapporto contrattuale;
- c) di personale dirigente e tecnico amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli e segnatamente dei limiti temporali stabiliti dalla legge.

2. L'acquisizione di personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo con oneri a valere su finanziamenti esterni, nel permettere di mantenere e incrementare durevolmente le attività scientifiche e didattiche e il loro livello qualitativo, costituisce preminente interesse dell'Ateneo.

### **Art. 2 (CONDIZIONI)**

1. L'Università stipula con soggetti pubblici e/o privati convenzioni che le assicurino le risorse necessarie alla piena copertura degli oneri finanziari da nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'articolo 24 comma 3 lett. b della Legge 240 del 2010 per almeno quindici anni; da nuovi posti di ricercatore con contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a della Legge 240 del 2010 o da rinnovo di tale rapporto contrattuale per l'intera durata del contratto; da nuovi posti di personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo determinato per la durata del contratto.

2. La piena copertura finanziaria si intende assicurata:

- a) in caso di reclutamento di professori di I fascia, di professori di II fascia e di ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240 del 2010 da una somma pari al costo quindicennale medio nazionale del posto, che si definisce moltiplicando per quindici il valore economico standard del punto organico o della frazione di punto organico che sarebbe imputato se il posto fosse finanziato dall'Università con risorse interne;
- b) in caso di reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240 del 2010, in regime di tempo pieno oppure di tempo definito, da una somma pari al costo effettivo, computato in ragione alla

retribuzione base, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità, dei contributi tesoro, opera previdenza, degli oneri a carico dell'amministrazione (previdenza ed IRAP), degli assegni *ad personam* e delle altre voci normativamente sancite, nonché nel caso di contratto in regime di tempo pieno del relativo assegno aggiuntivo;

- c) in caso di assunzione di personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo determinato da una somma pari al costo della retribuzione tabellare prevista dal CCNL del comparto universitario, dell'indennità integrativa speciale, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione (previdenza ed IRAP) e delle altre voci normativamente sancite, comprese quelle relative agli incrementi retributivi.
3. Ai fini del computo della piena copertura finanziaria, il valore economico standard del punto organico e il valore d'imputazione in punti organico sono quelli che risultano stabiliti dal MIUR al momento della stipula della convenzione.
4. Le eventuali differenze tra piena copertura finanziaria, così come definita nei precedenti commi 2 e 3, e costo effettivo risultante all'esito della procedura di selezione sono irrilevanti tra le parti e possono essere utilizzate per finalità coerenti con quelle definite dalla Convenzione.

### Art.3 (CONTENUTO E FORMA)

La convenzione stabilisce il soggetto o i soggetti finanziatori e, in caso di più finanziatori, le relative quote di partecipazione, la tipologia di posto o di posti finanziati, con eventuale indicazione del settore concorsuale o scientifico disciplinare, del corso di studi, del dipartimento, l'importo e la durata a piena copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, le modalità e i termini di versamento. Essa, in particolare, stabilisce se il finanziamento è versato all'Università in unica soluzione o in rate annuali di ammontare non inferiore al costo medio nazionale annuo dei posti finanziati, il cui numero massimo è determinato dalla durata in anni del finanziamento.

### Art. 4 (PROCEDURE)

La proposta di convenzione, formulata secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento, e sottoscritta dal proponente finanziatore o, congiuntamente o disgiuntamente, da ciascun proponente finanziatore *pro quota*, è presentata all'Università. Entro 60 giorni essa è valutata in ragione delle esigenze scientifiche e didattiche unitamente, se del caso, a quelle assistenziali dell'ateneo e approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e previo parere del Collegio dei Revisori dei conti. Di conseguenza il Rettore, anche attraverso un delegato, prontamente adotta e trasmette a ciascun proponente finanziatore atto di formale accettazione della proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 cod. civ. .

### Art. 5 (GARANZIE)

Nel caso in cui il finanziatore o uno dei finanziatori sia un soggetto privato, l'Università dà corso all'assunzione solo previo versamento da parte del finanziatore privato o di ciascun finanziatore privato *pro quota* della somma pattuita come finanziamento. Nel caso in cui la convenzione stabilisca modalità di versamento in rate, è sufficiente che il finanziatore

privato o ciascun finanziatore *pro quota* privato abbia previamente provveduto al versamento della prima rata annuale con contestuale consegna di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del pagamento del residuo importo dovuto. La fideiussione deve contenere l'esplicito impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza beneficio di esclusione e senza eccezione alcuna.

#### Art. 6 (DIPARTIMENTO DI RICERCA E DI DIDATTICA ASSEGNATARIO)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, individua il Dipartimento di ricerca e di didattica assegnatario di posto finanziato ai sensi del presente regolamento, in ragione delle finalità definite dalla convenzione. Esso, valutata la propria programmazione, accetta formalmente entro 15 giorni. In caso di mancata accettazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione sanciti dalla convenzione, individua altro Dipartimento di ricerca e di didattica assegnatario, che, valutata la propria programmazione, accetta formalmente entro 15 giorni.
2. All'esito dell'assunzione di ogni professore di I fascia al Dipartimento assegnatario è imputato in conto ripartizione risorse per assegnazione di personale un valore-parametro in punti organico in funzione di corresponsabilità nell'adempimento del correlato obbligo di assunzione di ricercatori con contratto di cui articolo 24 comma 3 lett. b) della Legge 240 del 2010. Esso è fissato in 0,10 o 0,30 punti organico rispettivamente per l'ipotesi di finanziamento destinato a specifico settore scientifico disciplinare e di finanziamento senza espressa indicazione di un settore scientifico disciplinare.
3. È fatto obbligo ai soggetti reclutati in base a una convenzione disciplinata dal presente Regolamento di permanere nel Dipartimento assegnatario della risorsa per un periodo non inferiore ai 2/3 della durata della medesima, salvo diverso accordo tra i Dipartimenti interessati.

#### Art. 7 (ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO)

Qualora il rapporto di lavoro istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento l'Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all'utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al singolo finanziatore o a ogni finanziatore nei limiti della propria quota.

## ALLEGATO A (SCHEMA-TIPO)

### PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI NELL'UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO"

Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente in ..., nella sua qualità di legale rappresentante di<sup>1</sup> ... ed esercitando i poteri della carica o giusta delibera dell'organo attributario dei necessari poteri: ..., allegata al presente atto<sup>2</sup>, di seguito detto finanziatore

VISTI

- gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.;
- il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- la legge 4.11.2005, n. 230;
- la legge 30.12.2010, n. 240;
- il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49;
- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università per il ...;
- lo Statuto dell'Università di Bari Aldo Moro;
- il Regolamento dell'Università di Bari Aldo Moro di "*disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale*" (d.r. ...);
- i costi derivanti dall'istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche *pro quota*, per come comunicati dall'Università di Bari Aldo Moro;

visto ...<sup>3</sup>;  
considerato ...<sup>4</sup>;

PREMETTE

che intende finanziare integralmente o per la quota del ... %<sup>5</sup> i costi quindicennali o di durata del contratto a tempo determinato, per l'istituzione nell'Università di Bari Aldo Moro (d'ora in poi Università di Bari) dei posti di cui al seguente elenco:

<sup>1</sup> Campo a compilazione obbligatoria qualora il finanziatore sia una persona giuridica. Indicare: codice fiscale e partita IVA.

<sup>2</sup> Campo a compilazione obbligatoria qualora il finanziatore sia una persona giuridica.

<sup>3</sup> Campo a compilazione volontaria, in cui possono essere indicate le premesse di fatto e di diritto (ivi compresi gli atti del soggetto proponente, come, ad es., le delibere che costituiscono il presupposto per la formulazione della proposta).

<sup>4</sup> Campo a compilazione volontaria, in cui possono essere indicate le motivazioni specifiche che sono poste a fondamento della proposta.

<sup>5</sup> È possibile presentare una proposta congiunta di più finanziatori *pro quota*; il tal caso occorre la sottoscrizione di ognuno di essi. La proposta individuale o congiunta insufficiente alla piena copertura dei costi almeno di un posto da finanziare può essere accettata dall'Università, ma la stessa Università potrà avviare il procedimento finalizzato all'assunzione solo qualora altri finanziatori esterni proponano la copertura della quota residua. La proposta di finanziamento insufficiente alla copertura dei costi di tutti i posti indicati può comunque essere accettata dall'Università, fermo restando che essa provvederà a dare esecuzione alla convenzione nel rispetto dell'ordine di priorità fissato e nei limiti di capienza.

- n. ... posti di professore di professore di 1<sup>a</sup> fascia del settore scientifico disciplinare ...<sup>6</sup> per le esigenze ...<sup>7</sup>, da reclutare ai sensi ...<sup>8</sup>;
- n. ... posti di professore di professore di 2<sup>a</sup> fascia del settore scientifico disciplinare ...<sup>9</sup> per le esigenze ...<sup>10</sup>, da reclutare ai sensi ...<sup>11</sup>;
- n. ... posti di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) legge 240 del 2010 del settore scientifico disciplinare ...<sup>12</sup> per le esigenze ...<sup>13</sup>, e per la durata di anni ...<sup>14</sup>;
- n. ... posti di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) legge 240 del 2010 del settore scientifico disciplinare ...<sup>15</sup> per le esigenze ...<sup>16</sup>;
- n. ... posti di dirigente a tempo determinato ..., fascia ..., per le esigenze ... e per la durata di anni ...<sup>17</sup>;
- n. ... posti di personale tecnico o amministrativo di categoria ..., area ..., per le esigenze ... e per la durata di anni ...<sup>18</sup>.

### TANTO PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE

all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723) – con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. ...., nato a ..... domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito "Università") di convenire quanto segue:

#### Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI)

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e provvedimenti citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. .... del ..... del quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione.

<sup>6</sup> Campo a compilazione libera.

<sup>7</sup> Si può indicare o solo l'Università o anche il Corso di Studi e/o il Dipartimento di cui segnatamente si intenda sostenere le attività.

<sup>8</sup> Inserire la modalità di reclutamento richiesta tra quelle previste dalla disciplina in materia: a) art. 18, co. 1, legge 240 del 2010; b) art. 24, co. 6, legge 240 del 2010; c) art. 1, co. 9, legge 230 del 2005. A ogni modalità corrisponde un costo da finanziare. Il proponente potrà chiederne anche per le vie brevi la quantificazione all'Università.

<sup>9</sup> Campo a compilazione libera.

<sup>10</sup> Si può indicare solo l'Università o anche il Corso di Studi e/o il Dipartimento di cui segnatamente si intenda sostenere le attività.

<sup>11</sup> Inserire la modalità di reclutamento richiesta tra quelle previste dalla disciplina in materia: a) art. 18, co. 1, legge 240 del 2010; b) art. 24, co. 6, legge 240 del 2010; c) art. 1, co. 9, legge 230 del 2005. A ogni modalità corrisponde un costo da finanziare. Il proponente potrà chiederne anche per le vie brevi la quantificazione all'Università.

<sup>12</sup> Campo a compilazione libera.

<sup>13</sup> Si può indicare solo l'Università o anche il Corso di Studi e/o il Dipartimento di cui segnatamente si intenda sostenere le attività.

<sup>14</sup> Indicare se si tratta del primo contratto triennale o dell'unica proroga possibile di durata biennale.

<sup>15</sup> Campo a compilazione libera.

<sup>16</sup> Si può indicare solo l'Università o anche il Corso di Studi e/o il Dipartimento di cui segnatamente si intenda sostenere le attività.

<sup>17</sup> Campo obbligatorio, potendosi finanziare solo posti a tempo determinato.

<sup>18</sup> Campo obbligatorio, potendosi finanziare solo posti a tempo determinato.

### Art. 2 (FINALITA' E OGGETTO)

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell'art. 18, co. 3, della legge 240 del 2010 e 5, co. 5, del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell'Università di Bari di cui al D.R. ....n.... del ....., ha la finalità ...<sup>19</sup> attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri finanziari per l'istituzione dei posti di cui al seguente elenco:

- a) ...;
- b) ...; ecc.<sup>20</sup>

2. Per l'intera durata del sostegno finanziario, il personale reclutato sulla base della presente convenzione assolve ai compiti connessi all'obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. Qualora il rapporto di lavoro istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento l'Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all'utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al singolo finanziatore o a ogni finanziatore nei limiti della propria quota.

### Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE)

1. Il valore complessivo del finanziamento proposto è di € ..... (.....)<sup>21</sup>, al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto.

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall'istituzione dei posti a cui la presente convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità:

- a) € ..... (.....)<sup>22</sup> per un posto di .....
- b) ...; ecc.

### Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA)

1. Il finanziamento è trasferito all'Università di Bari in .....<sup>23</sup>. Il finanziatore provvederà all'accredito sul c/c -.....

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall'Università di Bari pro-quota, provvedendo all'accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all'esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata del finanziamento.

3. L'ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di erogazione al fine di rispettare vincoli connessi all'osservanza di sopravvenute disposizioni normative,

<sup>19</sup> Indicare le attività sostenute: es. istituzione, attivazione, mantenimento, sviluppo dei Corsi di ... eventualmente per le sedi di ... o delle attività di ricerca o didattiche del Dipartimento di .... Tali indicazioni devono essere omogenee a quanto eventualmente indicato in motivazione e dichiarato in premessa.

<sup>20</sup> Riportare il posto individuato nell'ambito dell'elenco inserito in premessa.

<sup>21</sup> Numeri e lettere.

<sup>22</sup> Numeri e lettere.

<sup>23</sup> Indicare se unica soluzione o ratei. Nella seconda ipotesi indicare il numero, l'ammontare, la scadenza di ogni rata. Il numero non può essere superiore a quello della durata in anni del sostegno finanziario; l'ammontare non può essere inferiore al costo annuo del posto finanziato; la scadenza deve essere fissata per il giorno e per il mese di erogazione della prima rata. Se la soluzione rateale è scelta da un soggetto privato occorre formulare in questa sede l'impegno a stipulare e depositare idonea fidejussione bancaria o assicurativa con esplicito impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza beneficio di escussione e senza eccezione alcuna. Ciò, insieme al versamento della prima rata, costituisce presupposto per l'assunzione (ai sensi dell'art. 5 del regolamento).

segnatamente di finanza pubblica, dandone immediata comunicazione all'Università.

#### Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL'UNIVERSITA')

1. L'Università di Bari, sulla base della propria programmazione triennale, provvede all'istituzione dei posti indicati in premessa ed elencati all'art. 2, co. 1, secondo l'ordine prioritario di cui all'art. 3, co. 2 e al relativo reclutamento secondo la procedura di selezione espressamente individuate all'art. 2, co. 1.

2. L'Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.

3. L'Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all'art. 2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto.

4. L'Università fornisce a tutti i soggetti finanziatori documentazione puntuale ed esaustiva relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.

#### Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI)

1. Il finanziamento è onnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge.

#### Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE)

1. Il finanziatore individua il proprio referente per l'attuazione della convenzione nella persona di..... L'Università indica il proprio referente nell'atto di accettazione .

#### Art. 8 (DURATA)

1. La presente convenzione ha durata di anni ..... Il termine decorre dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre effetti e non può essere rinnovata.

#### Art. 9 (RISOLUZIONE)

1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 10 (MODIFICHE)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le parti in forma scritta.

#### Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

#### Art. 12 (ATTIVITA' DI MONITORAGGIO)

1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, i soggetti finanziatori possono richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi

e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant'altro ritenuto necessario.

#### Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente acconsente a che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dall'art. 7 del d.lgs. 196 del 2003.

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di consenso di cui alla vigente disciplina.

#### Art. 14 (SPESE)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università di Bari.

#### Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione per il finanziamento dei posti di cui all'oggetto, essendosi convenuto che venga stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del Rettore, rappresentante legale dell'Università degli studi di Bari, di specifico e conforme atto di accettazione.<sup>24</sup>

Luogo e data

Firme di ogni soggetto proponente

---

<sup>24</sup> Nell'ipotesi in cui il finanziatore sia un Ente pubblico si aggiunge "Ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90, gli atti di proposta ed accettazione vengono sottoscritti dalle Parti con firma digitale"